

NOTA ORIENTATIVA 7

Oggetto: significato di "arco di 24 ore"

Articolo: articolo 8, paragrafi 2 e 5, del regolamento (CE) n. 561/2006

Approccio da seguire

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento un nuovo periodo di riposo giornaliero deve essere effettuato nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo (periodo di riposo regolare oppure periodo di riposo giornaliero o settimanale ridotto). Il successivo arco di 24 ore comincia dal momento in cui termina l'effettuazione di un periodo di riposo giornaliero o settimanale "qualificabile come tale". Per periodo di riposo "qualificabile come tale" si intende un periodo di riposo di durata minima legale effettuato nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo qualificabile come tale. Tale periodo di riposo qualificabile come tale può aver termine dopo l'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo se la sua durata totale è superiore al minimo prescritto dalla normativa.

Al fine di determinare il rispetto delle disposizioni in materia di tempi di riposo giornaliero, i soggetti preposti ai controlli dovrebbero prendere in esame tutti gli archi di 24 ore successivi a un periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale.

Si raccomanda ai soggetti preposti ai controlli, nel caso di periodi di attività successivi a un periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale, durante i quali i conducenti non effettuano un periodo di riposo giornaliero qualificabile come tale:

1. di suddividere i suddetti periodi di attività in archi consecutivi di 24 ore, a partire dalla fine dell'ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale,

e

2. di applicare le disposizioni in materia di periodi di riposo giornalieri a ciascuno di questi periodi di riferimento di 24 ore.

Se la fine di un siffatto arco di 24 ore cade in un periodo di riposo in corso, che non è un periodo di riposo qualificabile come tale in quanto la sua durata minima legale non è stata completata entro l'arco di 24 ore, ma continua nel successivo arco di 24 ore e raggiunge in un momento successivo la durata minima prescritta, il calcolo del successivo arco di 24 ore inizia dal momento in cui un conducente termina il suo periodo di riposo di durata complessiva di almeno 9/11 ore o più e riprende il suo periodo di lavoro giornaliero.

Allorché è individuato un periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale, l'esame del successivo arco di 24 ore inizia dalla fine di tale periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale (dalla fine del pertinente periodo di riposo se il periodo di riposo effettuato è in realtà più lungo del periodo di tempo minimo previsto).

Questo metodo di calcolo dovrebbe consentire alle autorità preposte ai controlli di individuare e sanzionare tutte le violazioni delle disposizioni in materia di riposo giornaliero commesse in ciascun arco di 24 ore.

Per i conducenti in caso di multipresenza dovrebbe essere utilizzato un metodo di calcolo analogo, sostituendo l'arco di riferimento di 24 ore con un arco di 30 ore, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento.

NOTA ORIENTATIVA 8

Oggetto: Situazioni eccezionali in cui è consentita la guida senza carta del conducente.

Articolo: Articolo 29 del regolamento (UE) n. 165/2014 (articolo 16 del regolamento 3821/85 abrogato) e articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR)

Approccio da seguire:

L'articolo 29 del regolamento (UE) n. 165/2014 stabilisce che in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve chiederne, entro sette giorni di calendario, la sostituzione presso le autorità competenti dello Stato membro della sua residenza normale. Tali autorità forniscono una carta sostitutiva entro otto giorni lavorativi¹ dal momento della ricezione di una domanda circostanziata a tale scopo. In tali circostanze, il conducente può continuare a guidare senza la carta personale per un massimo di quindici giorni di calendario, o per un periodo più lungo, ove ciò sia indispensabile per riportare il veicolo alla sua sede, a condizione che il conducente possa provare l'impossibilità di esibire o di utilizzare la carta personale durante tale periodo. Tale prova può essere costituita da una relazione di polizia sulla carta smarrita o rubata, una dichiarazione formale alle autorità competenti o la conferma della presentazione della richiesta di sostituzione di una carta. Anche se il periodo di quindici giorni di calendario può essere superato, qualora una domanda per la sostituzione di una carta del conducente venga presentata alla fine del periodo di **sette giorni di calendario** e successivamente le autorità competenti forniscano la carta sostitutiva alla scadenza alla fine del periodo di **otto giorni lavorativi**, ciò non modifica il periodo di quindici giorni di calendario previsto all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 165/2014 in cui il conducente può continuare a guidare senza la carta personale, o per un periodo più lungo, ove ciò sia indispensabile per riportare il veicolo alla sua sede.

È ammesso che un conducente che sta tornando alla sede dell'impresa di trasporto a seguito di un viaggio durante il quale la sua carta del conducente si sia deteriorata, non funzioni correttamente o sia stata smarrita o rubata, possa essere autorizzato a continuare a guidare senza la carta del conducente durante eventuali altre missioni entro quindici giorni di calendario, o per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo alla sede, come previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 165/2014, soltanto se il conducente richiede l'emissione di una nuova carta all'autorità competente, entro il termine legittimo di sette giorni di calendario, in modo da essere in grado di dimostrare da quel momento in poi che attende il rilascio di una carta sostitutiva.

Tale conclusione deriva dalle suddette disposizioni e anche dall'idea che la continuità delle operazioni dell'impresa di trasporto non deve essere colpita in modo sproporzionato, a condizione che siano rispettate tutte le altre garanzie (come i documenti stampati e registrazioni manuali) specifiche per la guida senza carta del conducente.

¹ Il termine di otto giorni lavorativi per fornire una carta sostitutiva si applicherà a decorrere dal 2 marzo 2016. Fino a quel momento si applica l'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3821/85 che stabilisce che l'autorità fornisce una carta sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui riceve una domanda circostanziata a tale scopo.